

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Cristina Maderni e Alessandro Speziali per il Gruppo PLR per la modifica dell'art. 159 della Legge tributaria (Imposizione delle successioni e donazioni - Sosteniamo la continuità aziendale)

del 18 ottobre 2021

Obiettivo di questa iniziativa è evitare che, al momento del ritiro dall'attività dell'imprenditore, un gran numero di piccole imprese ticinesi si trovi costretto a cessare l'attività unicamente perché il subentrante non dispone della liquidità necessaria a sostenere l'onere fiscale dell'operazione. Occorre dunque rendere sopportabile il trapasso di titolarità a persone qualificate a gestire con successo l'azienda nel tempo, spesso collaboratori o persone già attive nel ramo, anche se non sono eredi diretti.

Come riportato nell'Annuario statistico ticinese e nella Statistica strutturale delle imprese (STATENT) prodotta dall'Ufficio federale di statistica, ben l'**89%** delle **39'000** aziende che operano in Ticino (dati al 2018), sono piccole imprese che contano meno di 10 collaboratori. La dimensione media delle nostre imprese è di tre addetti nel settore primario, nove nel secondario e sei nel terziario.

Nel loro complesso le imprese con meno di 10 collaboratori offrono lavoro, in Ticino, a ben **79'000** persone. Si tratta spesso di aziende fortemente legate al territorio, capaci pertanto di conferire stabilità alle sue dinamiche economiche e sociali. Realtà aziendali e saperi, dunque, che vanno mantenuti attivi con continuità nel tempo.

Queste piccole imprese in gran parte sono state create, gestite e sviluppate negli anni da un singolo imprenditore o azionista/socio unico. Persone dinamiche, creative e capaci di iniziativa, ma che col passare del tempo si troveranno inevitabilmente ad affrontare scelte non facili in tema di continuità aziendale.

Le ragioni per cui tutte le aziende saranno un giorno confrontate con un trapasso generazionale, o comunque un cambio di conduzione, sono molteplici. In alcuni casi l'evoluzione di tecnologie e di processi richiede conoscenze nuove, alle quali le nuove generazioni mostrano solitamente maggiore familiarità: si pensi solo alla trasformazione digitale. In altri, il processo di investimento in prodotti e mercati rende necessario reperire per l'azienda forze e/o capitali aggiuntivi. Oppure, molto semplicemente, è l'imprenditore a decidere autonomamente di terminare l'attività, perché ha raggiunto l'età pensionabile o comunque desidera ritirarsi.

Secondo un sondaggio condotto dall'Università di San Gallo fra 1'500 PMI svizzere, in oltre il 60% dei casi la principale motivazione è l'età o lo stato di salute. Allo stesso tempo, gli obiettivi principali del cedente sono la sopravvivenza dell'azienda a lungo termine e il mantenimento dei posti di lavoro. La massimizzazione del prezzo di vendita rivestirebbe un peso meno rilevante. Verranno dunque favoriti gli eredi diretti, ma anche, in loro assenza o non disponibilità, gli eredi indiretti e i collaboratori, quando con una lunga esperienza, collaborazione o competenza abbiano dimostrato capacità particolari.

Numerosi studi (fra cui, SUPSI: "la successione aziendale in Ticino") rilevano come la successione sia uno dei momenti chiave della vita di un'impresa, in cui possono emergere gravi rischi per la sua sopravvivenza, ma anche rinnovate opportunità di rilancio e sviluppo.

I rischi di non sopravvivenza sono purtroppo elevati per le imprese di minori dimensioni, che sono maggiormente esposte a difficoltà nella ricerca di un subentrante.

L'esperienza dunque insegna che fin troppo spesso l'azienda familiare entra in crisi al momento in cui al titolare debba subentrare un successore, in particolare se si tratta di un parente indiretto o di un dipendente, qualificato per il compito che lo attende.

Ora, il punto è che il trapasso generazionale per successione o donazione all'interno della famiglia (genitori – figli) non crea particolari problemi fiscali. È invece un discorso diverso ogni qual volta il trapasso avviene a favore di nipoti, affini o, ancor peggio, di terzi non parenti. In questi casi e con l'attuale normativa tributaria, l'onere fiscale conseguente al trapasso per successione o donazione a terzi si può rivelare così gravoso da rendere impossibile per il potenziale subentrante nella titolarità accettare la successione o la donazione. Con quale conseguenza? La cessazione dell'attività con relativa perdita di posti di lavoro, difficoltà per famiglie residenti e spesso la perdita di importanti conoscenze produttive: parliamo dunque anche di "cultura".

Oggi più che mai dobbiamo garantire la continuità economica delle aziende sane che operano sul nostro territorio, che generano posti di lavoro e che portano benessere.

Per far sì che questo accada anche nei casi sopra indicati, bisogna di conseguenza agire: la fiscalità non deve ostacolare un efficiente trapasso di titolarità per successione o donazione.

Per trasformare questo obiettivo in realtà occorre intervenire sulle seguenti fattispecie:

Trapasso di sostanza aziendale

Il prezzo pattuito tra le parti (eventualmente anche a titolo gratuito) in caso di trapasso di sostanza aziendale di una ditta individuale o società ad un collaboratore o a un terzo è soggetto ad una rivalutazione fiscale.

L'attuale prassi utilizza il valore del patrimonio netto aziendale (valore commerciale). Per rendere l'operazione sostenibile da parte di un terzo subentrante, il valore così determinato dovrà essere ridotto del 75%. In tal modo, l'eventuale imposta successoria o di donazione dovrà essere versata sul 25% del valore commerciale dei beni mobili oggetto di tale trapasso.

Trapasso di quote di società anonime o di società a garanzia limitata

In modo analogo e in caso di trapasso di almeno il 40% delle azioni/quote di società anonime o di Sagl, avvenuto ad un prezzo di favore o gratuitamente, il valore di trapasso, determinato secondo la prassi vigente, andrà ridotto del 75%. Anche in tal caso l'eventuale imposta di successione o di donazione dovrà essere calcolata sul 25% del valore commerciale dei beni mobili oggetto di tale trapasso.

Questo verrà applicato solo a condizione che, cumulativamente:

- il donante/defunto ha/aveva domicilio o dimora fiscale in Ticino;
- l'azienda/società in oggetto abbia sede principale in Ticino, questo anche per beni mobili e immobili nel Cantone.

Considerando quanto sopra, si chiede la modifica dell'art. 159 della Legge tributaria con **l'inserimento di un nuovo cpv. 7:**

Art. 159 cpv. 7 (nuovo) - Beni mobili

⁷Per quanto attiene la sostanza aziendale:

- a) il valore della sostanza aziendale viene ridotto del 75 per cento se la sostanza aziendale viene trasferita a titolo gratuito, totale o parziale, ad un beneficiario che dirige la rispettiva impresa;
- b) la medesima riduzione viene concessa per una partecipazione di almeno il 40 per cento a una persona giuridica che gestisce a titolo principale un'impresa commerciale, se il beneficiario occupa una funzione direttiva;
- c) la riduzione secondo i capoversi 1 e 2 viene meno se entro cinque anni dal momento determinante di cui all'art. 157 LT i valori patrimoniali vengono sottratti all'azienda, se l'attività

imprenditoriale direttiva viene interrotta, se le azioni o quote vengono cedute o se l'attività dell'impresa viene trasferita all'estero. L'importo dell'imposta calcolata sulla riduzione di valore dei beni mobili viene riscosso quale recupero d'imposta.

Per il Gruppo PLR
Cristina Maderni e Alessandro Speziali